



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 27/10/2022

OGGETTO: Convenzione Segreteria Comunale art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 - Comuni di Modugno e Sannicandro di Bari - Rinnovo

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **ottobre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore **09:47**, in sessione Straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.
CARFAGNINI NUNZIO	Si	
BOSCO LUCIA	Si	
DONATI GIOVANNI	Si	
SBLENDORIO MARISA	Si	
VITRANO MARIAROSARIA	Si	
CASSANO EMANUELE	Si	
MASTROMARCO NICOLE	Si	
CAPACCHIONE BENEDETTA	Si	
CHESSA ANTONIO	Si	
SCELSI VINCENZO		Si
LINSALATA MICHELE	Si	
VENTOLA ANTONELLA		Si
PANETTELLA MAURIZIO	Si	
TOSCA DAVIDE	Si	
MELE GIUSEPPE	Si	
CRAMAROSSA FABRIZIO	Si	
MACINA BARTOLOMEO		Si

Componente	Pres.	Ass.
VITUCCI SIMONA	Si	
SILVESTRI VITO	Si	
VASILE LORENZO	Si	
GRAMAZIO RAFFAELE	Si	
BELLINO GIOVANNA		Si
CAPUTO NICOLA GIUSEPPE	Si	
LOSOLE PIETRO	Si	
BONASIA NICOLA	Si	

Totale	Pres.	Ass.
	21	4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Assessori presenti: Alfonsi, Maurelli, Montebruno, Pantaleo, Spizzico

Città di Modugno - CC n. 67 del 27/10/2022

CHESDIARO RIBORSO



Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola al Sindaco Bonasia, il quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Modugno ha deliberato con provvedimento consiliare n. 5 - 2022 la convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Sannicandro di Bari, il quale ha adottato speculare atto deliberativo;
- che i Sindaci dei Comuni interessati hanno successivamente siglato la consequenziale convenzione, perfezionando la condivisione del servizio;
- che il ridetto accordo convenzionale, secondo le statuizioni di entrambi i Consigli Comunali e all'uopo utilizzando idoneo schema mutuato dal sito istituzionale dell'Albo Segretari Comunali, aveva durata semestrale tacitamente rinnovabile alla scadenza, fermo restando il costante diritto di recesso anticipato da parte di ciascun comune aderente alla convenzione;
- che il Ministero dell'interno – Sezione Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, mutando precedente e costante prassi applicativa (come detto espressa nello schema disponibile sul sito istituzionale dell'Albo Puglia), ha subordinato il rinnovo dell'accordo convenzionale a nuova espressione dei Consigli Comunali, poiché, in senso antitetico rispetto a quanto fatto dal medesimo organo finanche nel recente passato, ha valutato inidonea la rinnovazione tacita della convenzione;
- che il radicale mutamento della precedente prassi amministrativa è stato sancito con il provvedimento ministeriale dell'11.10.2022, acquisito in atti, con cui è stato disposto lo scioglimento della convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sannicandro di Bari e Modugno – capofila - nonostante la previsione, non oggetto di contestazione in passato, relativa al tacito rinnovo dell'accordo in scadenza;

Considerato

1. che è volontà dell'Amministrazione proseguire il percorso di convenzionamento già utilmente avviato che, in uno, consente ad entrambi gli enti sottoscrittori risparmio di spesa senza generare, sino a questo momento, criticità alcuna sotto il profilo gestionale;
2. che, al netto della correttezza giuridica delle conclusioni rassegnate dall'organo ministeriale competente a disporre l'assegnazione dei segretari generali in convenzioni tra comuni ricadenti in fascia IB, è necessario conformarsi alle conclusioni dallo stesso traggiate rinnovando le deliberazioni consiliari, quali atti propedeutici alla stipula di successivo accordo convenzionale;
3. che il ridetto accordo convenzionale viene disciplinato dall'allegato schema, parte sostanziale del presente provvedimento collegiale;”

Il cons. Silvestri illustra i lavori della Commissione consiliare competente;

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 21;

Assenti: n. 4 (SCELSI, VENTOLA, MACINA, BELLINO);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi, rispettivamente, dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Personale;

DELIBERA



1. DI RICHIAMARE le premesse per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI CONFERMARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe "I B", fra i Comuni di Modugno, capo convenzione, ed il Comune di Sannicandro di Bari;
3. DI APPROVARE, per l'effetto, il relativo accordo di convenzione disciplinante le clausole concernenti la condivisione del servizio di segreteria comunale con il Comune di Sannicandro di Bari e altresì autorizzando il Sindaco alla pronta sottoscrizione della medesima convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 21;

Assenti: n. 4 (SCELSI, VENTOLA, MACINA, BELLINO);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL, così da consentire la pronta conclusione dell'iter procedimentale necessario alla realizzazione della peculiare funzione in ambito comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. PANETTELLA Maurizio

Il Segretario Generale
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole



Pareri

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **28 del 14/10/2022**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **Convenzione Segreteria Comunale art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 - Comuni di Modugno e Sannicandr
Bari - Rinnovo**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 17/10/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 17/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27/10/2022

OGGETTO: Convenzione Segreteria Comunale art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 - Comuni di Modugno e Sannicandro di Bari - Rinnovo

È AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 03/11/2022 AL 18/11/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITÀ

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LÌ, 03/11/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODUGNO e SANNICANDRO di BARI
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra il Comune di Modugno C.F. _____ (classe I B) legalmente rappresentato dal Sindaco Nicola Bonasia,
ed il Comune di Sannicandro di Bari C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Giannone,

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Modugno con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Sannicandro di Bari con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Modugno (Classe I B) e di Sannicandro di Bari, (Classe III) Città Metropolitana di Bari, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Modugno (I B), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete: - La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Sannicandro di Bari; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. - La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3, rinnovabile alla scadenza.

È previsto, ad ogni modo, il recesso unilaterale con preavviso di 20 (venti) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con nota P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali. È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Modugno, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Modugno sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito secondo le seguenti percentuali: 70% presso il Comune di Modugno, 30% presso il Comune di Sannicandro di Bari. Speculare è altresì la ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Tendenzialmente il Segretario comunale sarà presente presso il Comune di Sannicandro di Bari nelle mattine di Martedì e Giovedì, presso Modugno nelle ulteriori giornate in orario antimeridiano nonché in quelle in cui è prevista attività lavorativa pomeridiana.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle sole spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. Il Comune di Modugno, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue: a) 70% a carico del Comune di Modugno; b) 30% Sannicandro di Bari a carico del Comune di Sannicandro di Bari. Ogni trimestre il Comune di Modugno comunicherà al Comune di Sannicandro di Bari il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Sannicandro di Bari provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, a:

- Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno
- Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia, per opportuna conoscenza.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Sannicandro di Bari

Comune di Modugno



(Provincia di Bari)

SERVIZIO 6 – Finanziario Personale

Viale della Repubblica, 46
70026 - Modugno (Ba)

Prot. n.8084
Del 17/02/2022

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Responsabile del Servizio 1 - Affari Generali/
Ufficio Deliberazioni

Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2022 "Convenzione Segreteria Comunale art. 30 D.Lgs. 267/2000 – Comune di Modugno e Sannicandro di Bari.

Con la presente, si trasmette la Proposta di Deliberazione indicata in oggetto.
Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio Finanziario Personale
Dott.ssa Valeria De Pasquale



Città di Modugno

Città Metropolitana di Bari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

	Oggetto
Riferimenti	CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ART. 30 D. LGS. 267.2000 - COMUNI DI MODUGNO E SANNICANDRO DI BARI
Proponente	
FINANZIARIO - PERSONALE	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stesso Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- la segreteria comunale del Comune di Sannicandro di Bari risulta vacante diversamente da quella del Comune di Modugno, la quale è munita di Segretario titolare;

CONSIDERATO che

- il Comune di Sannicandro di Bari, in attuazione del citato articolo 30 D. Lgs. 267/2000, ha manifestato la volontà di avviare, con il Comune di Modugno, l'ipotesi di condivisione della figura del Segretario Comunale, affinché possa essere assicurato contenimento della spesa pubblica senza tuttavia conculcare i principi di buona amministrazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- nell'attuale momento storico il numero dei Segretari Comunali risulta ampiamente inferiore rispetto a quello delle sedi disponibili, fattore questo che rende il meccanismo convenzionale prassi diffusa sull'intero territorio nazionale;
- il Comune di Sannicandro di Bari, il quale ha, in passato, sperimentato speculari meccanismi convenzionali, auspica che il Comune di Modugno possa condividere l'attivazione del percorso convenzionale;
- il Comune di Modugno intende condividere l'iter di collaborazione proposto dalla limitrofa Amministrazione Locale che appare sostenibile sul piano organizzativo comportando l'assenza fisica del Segretario Generale per due sole mattine settimanali;
- per di più gli attuali strumenti informatici consentono ai professionisti impiegati presso le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Segretari Comunali, la possibilità di offrire collaborazione anche da remoto, fattore, questo, che consente ulteriore elemento favorevole all'accettazione della proposta;

RITENUTO, inoltre, che

- simili ipotesi di collaborazione e di conduzione di servizi possano favorire positive sinergie e reciproco trasferimento di buone prassi amministrative ed esperienze;
- ad ogni modo le istituzioni locali interessate, anche alla luce di complessità e peculiarità del ruolo, intendono condurre concreta verifica sulla fattiva utilità della gestione associata, in tale ottica prevedendo, allo stato attuale, orizzonte temporale di sei mesi, rinnovabili in scadenza;
- come sopra palesato, il convenzionamento in oggetto mira ad assicurare continuità amministrativa contenendo al contempo un elemento di spesa corrente dell'Amministrazione;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione atto a disciplinare tale forma di collaborazione, mutuato dai modelli all'uopo disponibili nell'apposita sezione del sito della Prefettura di Bari – Sezione albo segretari comunali e provinciali;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui al t.u. n.267/2000, art.49, di regolarità tecnica e contabile, che qui si intendono inseriti, espressi sulla proposta di deliberazione de quo, dal Responsabile del Settore Finanziario – Personale

con voti -----



Città di Modugno

DELIBERA

1. DI INSERIRE il preambolo nel presente dispositivo;
2. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe "I B", fra i Comuni di Modugno, capo convenzione, e Sannicandro di Bari;
3. DI APPROVARE, a tal uopo, il relativo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la cui definizione è demandata ai Sindaci dei Comuni sopra indicati; 4
4. DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria: avrà la durata semestrale rinnovabile; successivamente alla stipula, sarà trasmessa a cura del responsabile unico del procedimento, individuato nella persona del Responsabile del Personale del comune capo-convenzione, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali presso il Ministero dell'interno, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.
5. DI DARE ATTO altresì che, con la sottoscrizione, viene a costituirsi nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità, verrà individuata dal Sindaco del Comune di Modugno, d'intesa con il Sindaco del Comune di Sannicandro, secondo le previsioni di cui all'art. 4 del citato accordo convenzionale;
6. DI INVIARE altresì copia del presente provvedimento a: Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari, alla Prefettura di Bari Sezione Regionale - Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Successivamente, il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere al fine di perfezionare il procedimento teso alla istituzione della nuova sede di segreteria convenzionata, con voti -----,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 t.u.





Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022** / 4

Ufficio Proponente: **Ufficio del Personale Contabilità del Personale**

Oggetto: **CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ART. 30 D. LGS. 267.2000 - COMUNI DI MODUGNO E SANNICANDRO DI BARI**

Parere Tecnico

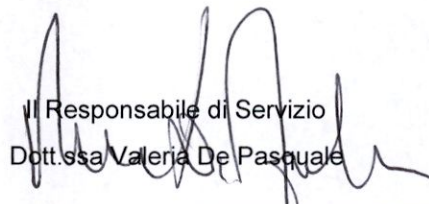
Ufficio Proponente (Ufficio del Personale Contabilità del Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Favorevole

Data 16/02/2022

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale



Parere Contabile

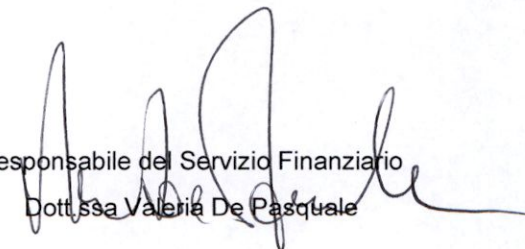
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Favorevole

Data 16/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria De Pasquale



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODUGNO e SANNICANDRO di BARI
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

tra il Comune di Modugno C.F. _____ (classe IB) legalmente rappresentato dal Sindaco Nicola Bonasia,

ed il Comune di Sannicandro di Bari C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Giannone,

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Modugno con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Sannicandro di Bari con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Modugno (Classe I B) e di Sannicandro di Bari, (Classe III) Città Metropolitana di Bari, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Modugno (I B), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete: - La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Sannicandro di Bari; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. - La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di mesi 6 (sei), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali. È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in

qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Modugno, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari . Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Modugno sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito secondo le seguenti percentuali: 70% presso il Comune di Modugno, 30% presso il Comune di Sannicandro di Bari. Speculare è altresì la ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Tenzionalmente il Segretario comunale sarà presente presso il Comune di Sannicandro di Bari nelle mattine di Martedì e Giovedì, presso Modugno nelle ulteriori giornate in orario antimeridiano nonché in quelle in cui è prevista attività lavorativa pomeridiana.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle sole spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. Il Comune di Modugno, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha

conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue: a) 70% a carico del Comune di Modugno; b) 30% Sannicandro di Bari a carico del Comune di Sannicandro di Bari. Ogni trimestre il Comune di Modugno comunicherà al Comune di Sannicandro di Bari il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Sannicandro di Bari provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, a:

- Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno
- Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia, per opportuna conoscenza.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Modugno

Comune di Sannicandro di Bari

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MODUGNO e SANNICANDRO di BARI
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra il Comune di Modugno C.F. _____ (classe I B) legalmente rappresentato dal Sindaco Nicola Bonasia,
ed il Comune di Sannicandro di Bari C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Giannone,

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Modugno con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Sannicandro di Bari con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Modugno (Classe I B) e di Sannicandro di Bari, (Classe III) Città Metropolitana di Bari, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Modugno (I B), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete: - La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Sannicandro di Bari; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. - La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3, rinnovabile alla scadenza.

È previsto, ad ogni modo, il recesso unilaterale con preavviso di 20 (venti) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale da trasmettere all'altro Comune con nota P.E.C e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali. È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Modugno, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari . Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Modugno sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito secondo le seguenti percentuali: 70% presso il Comune di Modugno, 30% presso il Comune di Sannicandro di Bari. Speculare è altresì la ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Tenzionalmente il Segretario comunale sarà presente presso il Comune di Sannicandro di Bari nelle mattine di Martedì e Giovedì, presso Modugno nelle ulteriori giornate in orario antimeridiano nonché in quelle in cui è prevista attività lavorativa pomeridiana.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle sole spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011. Il Comune di Modugno, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue: a) 70% a carico del Comune di Modugno; b) 30% Sannicandro di Bari a carico del Comune di Sannicandro di Bari. Ogni trimestre il Comune di Modugno comunicherà al Comune di Sannicandro di Bari il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Sannicandro di Bari provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, a:

- Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno
- Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia, per opportuna conoscenza.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Sannicandro di Bari

Comune di Modugno



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 27/10/2022

OGGETTO: Convenzione Segreteria Comunale art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 - Comuni di Modugno e Sannicandro di Bari - Rinnovo

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **ottobre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore **09:47**, in sessione Straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Componente	Pres.	Ass.
CARFAGNINI NUNZIO	Si	
BOSCO LUCIA	Si	
DONATI GIOVANNI	Si	
SBLENDORIO MARISA	Si	
VITRANO MARIAROSARIA	Si	
CASSANO EMANUELE	Si	
MASTROMARCO NICOLE	Si	
CAPACCHIONE BENEDETTA	Si	
CHESSA ANTONIO	Si	
SCELSI VINCENZO		Si
LINSALATA MICHELE	Si	
VENTOLA ANTONELLA		Si
PANETTELLA MAURIZIO	Si	
TOSCA DAVIDE	Si	
MELE GIUSEPPE	Si	
CRAMAROSSA FABRIZIO	Si	
MACINA BARTOLOMEO		Si

Componente	Pres.	Ass.
VITUCCI SIMONA	Si	
SILVESTRI VITO	Si	
VASILE LORENZO	Si	
GRAMAZIO RAFFAELE	Si	
BELLINO GIOVANNA		Si
CAPUTO NICOLA GIUSEPPE	Si	
LOSOLE PIETRO	Si	
BONASIA NICOLA	Si	

Totale	Pres.	Ass.
	21	4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole
Assessori presenti: Alfonsi, Maurelli, Montebruno, Pantaleo, Spizzico

Città di Modugno - CC n. 67 del 27/10/2022



Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola al Sindaco Bonasia, il quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Modugno ha deliberato con provvedimento consiliare n. 5 - 2022 la convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Sannicandro di Bari, il quale ha adottato speculare atto deliberativo;
- che i Sindaci dei Comuni interessati hanno successivamente siglato la consequenziale convenzione, perfezionando la condivisione del servizio;
- che il ridetto accordo convenzionale, secondo le statuizioni di entrambi i Consigli Comunali e all'uopo utilizzando idoneo schema mutuato dal sito istituzionale dell'Albo Segretari Comunali, aveva durata semestrale tacitamente rinnovabile alla scadenza, fermo restando il costante diritto di recesso anticipato da parte di ciascun comune aderente alla convenzione;
- che il Ministero dell'interno – Sezione Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, mutando precedente e costante prassi applicativa (come detto espressa nello schema disponibile sul sito istituzionale dell'Albo Puglia), ha subordinato il rinnovo dell'accordo convenzionale a nuova espressione dei Consigli Comunali, poiché, in senso antitetico rispetto a quanto fatto dal medesimo organo finanche nel recente passato, ha valutato inidonea la rinnovazione tacita della convenzione;
- che il radicale mutamento della precedente prassi amministrativa è stato sancito con il provvedimento ministeriale dell'11.10.2022, acquisito in atti, con cui è stato disposto lo scioglimento della convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sannicandro di Bari e Modugno – capofila - nonostante la previsione, non oggetto di contestazione in passato, relativa al tacito rinnovo dell'accordo in scadenza;

Considerato

1. che è volontà dell'Amministrazione proseguire il percorso di convenzionamento già utilmente avviato che, in uno, consente ad entrambi gli enti sottoscrittori risparmio di spesa senza generare, sino a questo momento, criticità alcuna sotto il profilo gestionale;
2. che, al netto della correttezza giuridica delle conclusioni rassegnate dall'organo ministeriale competente a disporre l'assegnazione dei segretari generali in convenzioni tra comuni ricadenti in fascia IB, è necessario conformarsi alle conclusioni dallo stesso traguardate rinnovando le deliberazioni consiliari, quali atti propedeutici alla stipula di successivo accordo convenzionale;
3. che il ridetto accordo convenzionale viene disciplinato dall'allegato schema, parte sostanziale del presente provvedimento collegiale;”

Il cons. Silvestri illustra i lavori della Commissione consiliare competente;

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 21;

Assenti: n. 4 (SCELSI, VENTOLA, MACINA, BELLINO);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi, rispettivamente, dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Personale;

DELIBERA



1. DI RICHIAMARE le premesse per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI CONFERMARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe "I B", fra i Comuni di Modugno, capo convenzione, ed il Comune di Sannicandro di Bari;
3. DI APPROVARE, per l'effetto, il relativo accordo di convenzione disciplinante le clausole concernenti la condivisione del servizio di segreteria comunale con il Comune di Sannicandro di Bari e altresì autorizzando il Sindaco alla pronta sottoscrizione della medesima convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 21;

Assenti: n. 4 (SCELSI, VENTOLA, MACINA, BELLINO);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL, così da consentire la pronta conclusione dell'iter procedimentale necessario alla realizzazione della peculiare funzione in ambito comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. PANETTELLA Maurizio

Il Segretario Generale
Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole





Pareri

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **28 del 14/10/2022**

Ufficio Proponente:

Oggetto: **Convenzione Segreteria Comunale art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 - Comuni di Modugno e Sannicandro Bari - Rinnovo**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente:

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole.

Data 17/10/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: Favorevole.

Data 17/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

